

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4167

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

Disposizioni integrative dell'articolo 48 della Costituzione

Presentato il 25 settembre 1997

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge costituzionale che si sottopone all'esame del Parlamento si propone di modificare l'articolo 48 della Costituzione, riconoscendo allo straniero — sulla base di criteri e secondo modalità da stabilire con legge — il diritto di voto, con esclusione delle elezioni per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e delle elezioni regionali.

Vi è ormai una diffusa consapevolezza che l'esercizio del diritto di voto, sia pure entro limiti definiti, costituisce un profilo peculiare e caratterizzante di quella par-

tecipazione alla vita pubblica locale che si pone tra le condizioni essenziali per favorire l'integrazione degli stranieri immigrati e regolarmente soggiornanti in Italia.

La necessità della piena integrazione degli stranieri mediante il riconoscimento nei loro confronti dei diritti fondamentali rappresenta un elemento decisivo ai fini della pacifica e ordinata convivenza civile ed è fortemente avvertita nella coscienza collettiva e a livello di opinione pubblica.

Sulla base di tale convincimento il Governo, tenuto conto del dibattito parlamentare in corso sul disegno di legge concer-

nente la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (A.C. n. 3240), nel quale la previsione del diritto di voto era stata introdotta, ha ritenuto di dover prestare doverosamente attenzione agli interrogativi sollevati da più parti sulla possibilità di operare il riconoscimento di quel diritto con legge ordinaria.

Per fugare ogni dubbio sui profili di costituzionalità si è inteso, pertanto, con il presente disegno di legge costituzionale, intervenire direttamente sulla norma dell'articolo 48 della Costituzione, integrandola con un terzo comma volto ad introdurre la cennata innovazione, ritenuta di particolare rilievo sociale e civile.

La presente iniziativa legislativa si colloca nell'ambito di un processo di adeguamento del nostro ordinamento che, in ma-

teria di estensione del diritto di voto a soggetti che non rivestono lo *status* di cittadino, ha già trovato una sua prima, fondamentale espressione in ambito comunitario con l'approvazione delle disposizioni di ratifica e di attuazione del trattato di Maastricht. Quest'ultima normativa rappresenta, pertanto, il quadro di riferimento cui dovranno ispirarsi anche le future norme di regolamentazione del diritto di voto degli stranieri non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.

In relazione ai contenuti del provvedimento sono state proposte le conseguenti riformulazioni degli articoli del citato disegno di legge n. 3240 relativi al riconoscimento del diritto di voto nelle elezioni amministrative, subordinandone l'attuazione alle necessarie modifiche dell'ordinamento costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Allo straniero è riconosciuto, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali, il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle Camere e delle elezioni regionali ».

